

**Dr. Luigi Morsello**

**Ispettore Generale**

Viale Vignati n. 4

26900 L O D I

E-MAIL [l.morsello1@virgilio.it](mailto:l.morsello1@virgilio.it)

Tel. e fax 0371/421.419 - Cell. 338/89.18.026

**COLLOQUI VISIVI DEI DETENUTI ED INTERNATI.**

**di Luigi Morsello \***

Un recente episodio di intolleranza, verificatosi nel carcere di Lodi, da me diretto fino al 31.1.2005, mi obbliga a chiarire come sono disciplinati i colloqui visivi dei detenuti e degli internati, i quali sono disciplinati da due norme: l'art. 18 legge 26 luglio 1975 n. 354 e l'art. 37 d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230, e cioè la legge di riforma dell'ordinamento penitenziario ed il suo regolamento di esecuzione.

Le disposizioni sopra richiamate consentono di avere colloqui visivi fra i detenuti e gli internati con i loro congiunti e con altre persone, che sono autorizzati, dopo la sentenza di primo grado, dal direttore del carcere.

Va subito detto che il legislatore è favorevole ad incrementare i rapporti dei detenuti con i familiari e con "altre persone". Ciò è stato riconosciuto anche dalla giurisprudenza: **particolare favore** è accordato al colloquio con i familiari autorizzando un'**interpretazione non restrittiva** dei termini "congiunti" e "familiari", alla stregua della quale non commette il reato di falso ideologico chi attesti, nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di essere zia di un detenuto in quanto sorella del padre di questi, ove il rapporto tragga origine da **parentela naturale e non legale**. (**Cassazione penale, sez. V, 27 gennaio 1995, n. 2216 - Lafleur**).

La filosofia che governa l'intero impianto della legge e del suo regolamento di esecuzione, è contenuta nell'art. 1 (Trattamento e rieducazione), per il quale il trattamento penitenziario deve essere conforme ad **umanità** e deve assicurare il rispetto delle **dignità** della persona, è improntato ad **assoluta imparzialità**, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a **opinioni politiche** e a **credenze religiose**, mentre il mantenimento dell'ordine e della disciplina **non** consente l'adozione di **restrizioni** non giustificabili con le esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari.

Gli imputati, che non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva, vanno trattati in assoluto ossequio a questo precetto costituzionale, mentre per i **condannati** e gli **internati** il **trattamento rieducativo**, che è individualizzato, si realizza **anche** attraverso i **contatti con l'ambiente esterno**, utile alloro reinserimento sociale.

Sono concetti fondamentali: l'**umanità** e la **dignità** della persona, l'**imparzialità del trattamento**, con riguardo, fra l'altro, ad "**opinioni politiche**" e "**credenze religiose**"; l'attuazione, nei confronti dei condannati e degli internati di un **trattamento rieducativo**, che si avvale anche dei **contatti con l'ambiente esterno**; il diritto degli imputati hanno diritto ad un "trattamento", che tenga però conto della presunzione di innocenza in loro favore.

Nel Regolamento di Esecuzione il dettato normativo è interpretato fino ad autorizzare i colloqui dei condannati, degli internati e quelli degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado anche con **persone diverse dai congiunti e dai conviventi**, quando ricorrono **ragionevoli motivi**.

Si osservi che il legislatore delegato ha introdotto nel novero dei congiunti anche le persone conviventi, i quali sono titolari di un diritto soggettivo il cui esercizio non soggiace ad alcun sindacato discrezionale da parte dell'Autorità Dirigente.

Nel numero previsto dalla legge tali colloqui debbono esser autorizzati.

La sequenza di enunciazioni della norma regolamentare (art. 37) consente di affermare che:

1) possono essere autorizzati colloqui con persone diverse dai familiari, congiunti e conviventi; 2) alle persone congiunte e conviventi è accordata una posizione di particolare favore, che però non penalizza gli estranei i quali possono essere ammessi a colloquio quando ricorrano "ragionevoli motivi"; 3) i colloqui degli ammalati possono avere luogo presso l'infermeria detenuti; 4) per i detenuti gravemente infermi ed in caso di prole di età inferiore ai dieci anni o quando ricorrano particolari circostanze, possono essere concessi colloqui anche fuori dei limiti di sei al mese per i detenuti comuni di quattro al mese per i detenuti sottoposti a regime di sorveglianza particolare.

Il concetto di convivenza è, a giudizio di chi scrive, tanto ampio da includere sia i familiari conviventi, le persone conviventi "more uxorio", sia gli estranei conviventi per motivi i più svariati.

Lo stato di convivenza può essere dimostrato mediante: a) stato di famiglia; b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la quale soggiace ai medesimi controlli, od analoghi, della dichiarazione di convivenza a qualsiasi titolo (accertamenti della Polizia municipale o delle altre forze dell'ordine: Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri).

Le decisioni del direttore al riguardo non sono insindacabili.

Le stesse soggiacciono a gravami giurisdizionali:

1) i provvedimenti dell'amministrazione penitenziaria in materia di colloqui visivi e telefonici dei detenuti e degli internati, in quanto incidenti su diritti soggettivi, sono sindacabili in sede giurisdizionale mediante **reclamo** (art. 35 Ordinamento Penitenziario) al magistrato di sorveglianza che decide con ordinanza ricorribile per Cassazione. (**Cassazione penale, sez. un., 26 febbraio 2003, n. 25079**);

2) i reclami contro i provvedimenti dell'amministrazione penitenziaria che incidono sui **diritti** dei detenuti, tra cui quelli relativi ai **colloqui** e alle **conversazioni telefoniche**, danno origine a procedimenti che si concludono con decisioni del magistrato di sorveglianza munite della forma e del contenuto della giurisdizione. Ne consegue che, in mancanza di forme procedurali speciali relative alla materia dei reclami contro gli atti dell'amministrazione lesivi dei diritti dei detenuti, l'attuazione della tutela giurisdizionale deve necessariamente realizzarsi attraverso l'ordinario modello procedimentale che rende ricorribili per cassazione le ordinanze emesse dalla magistratura di sorveglianza. **(Cassazione penale, sez. I, 15 maggio 2002, n. 22573).**

Infine, la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 18 l. 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che il detenuto condannato in via definitiva ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della pena (la Corte ha osservato che il diritto di difesa deve potersi esplicare non solo in relazione ad un procedimento già instaurato, ma altresì in relazione a qualsiasi possibile procedimento contenzioso suscettibile di essere instaurato per la tutela delle posizioni garantite, e dunque anche in relazione alla necessità di preventiva conoscenza e valutazione - tecnicamente assistita - degli istituti e rimedi apprestati allo scopo dall'ordinamento. L'esercizio del diritto di conferire col difensore, in quanto strumentale al diritto di difesa, non può, quindi, essere rimesso a valutazioni discrezionali dell'amministrazione penitenziaria). **(Corte costituzionale, 3 luglio 1997, n. 212 - Beltrami).**

Nel vuoto legislativo lasciato alla dichiarazione di incostituzionalità, non ancora colmato dal legislatore – come peraltro per altri interventi (ad esempi in materia di reclami dei detenuti (art. 35 legge penitenziaria) – il non interdire i colloqui degli avvocati con i propri assistiti anche dopo la sentenza definitiva di condanna sarebbe testimonianza di saggezza e di professionalità.

Il non consentire l'esercizio di un diritto soggettivo perfetto, qual è quello dei colloqui dei detenuti con i propri congiunti e con le persone conviventi, costituisce reato di abuso d'ufficio per motivi non patrimoniali, per il quale è obbligatorio l'esercizio dell'azione penale.

**\*Ispettore generale dell'Amministrazione penitenziaria**

